



CAMERA DEI DEPUTATI

Audizioni - Commissione VIII (Ambiente, Territorio e lavori pubblici)

Risoluzioni : 7-00220 Mazzetti (FI-BP-PPE), 7-00229 Manes (Misto), 7-00234 Santillo (M5S), 7-00247 Milani (FDI)

FINCO è la Federazione delle Industrie dei Prodotti, degli Impianti, dei Servizi e delle Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione Edile, Stradale e dei Beni Culturali.

E' composta da 40 Associazioni nazionali di categoria che rappresentano oltre 17.000 imprese e 130 mila dipendenti; con un volume di affari superiore ai 35 miliardi di euro.

La maggior parte delle Federate impegnate nel settore dei lavori pubblici, rappresenta imprese che svolgono attività Specialistiche (OS) e super Specialistiche (SIOS) nel settore delle costruzioni.

Con riferimento alle summenzionate Risoluzioni all'attenzione della Commissione VIII della Camera dei Deputati, la scrivente Federazione, premesso che apprezza l'iniziativa Parlamentare di richiamare l'attenzione del Governo su alcuni temi rilevanti nell'ambito del vigente Codice degli Appalti, rileva, sinteticamente, quanto segue.

Risoluzione 7-00220 On. Mazzetti

Si condivide, in particolare, il richiamo di attenzione sugli articoli, 50, 60 e 119 comma 17 del Codice.

Con riferimento alle procedure di affidamento di cui all'art 50, si propone di portare da 5 a 15 il numero di operatori economici da invitare nelle gare tra 150.000 euro ed 1Milione di euro [art. 50, comma 1, lettera c)].

E di sostituire la lettera d) art. 50, comma 1, con la seguente

<< d) procedura di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salvo la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 25 operatori economici e adeguata motivazione>>;

Con riferimento all'art. 60, sulla Revisione Prezzi, si concorda con l'attenzione data al settore dei servizi, ma si richiama l'attenzione sulla necessità che l'equilibrio contrattuale sia garantito lungo tutta la Filiera dell'appalto, con attenzione quindi anche ai subappaltatori (anche nel settore dei lavori) che dovrebbero poter beneficiare della Revisione Prezzi ove non vi siano accordi migliorativi in essere.

Si propone, quindi di inserire alla fine del comma 2 dell'articolo 60 del Codice dei Contratti la modifica che segue:

<< 2.Ove si tratti di prestazioni facenti capo al subappaltatore e ai titolari di subcontratti, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 119, comma 11, la stazione appaltante procede al pagamento diretto in favore di questi ultimi anche del maggior importo rideterminato in applicazione della revisione prezzi ad eccezione del caso in cui il subappaltatore o il subcontraente opti per una diversa modalità di aggiornamento del prezzo concordata con l'appaltatore. Nei contratti di subappalto o subaffidamento sono definite le modalità con le quali si applica tra le parti la revisione prezzi >>

Con riferimento all'119 comma 17 del Codice, si concorda sul fatto che il c.d. subappalto "a catena" debba essere limitato. Si ritiene che la migliore limitazione sarebbe, però, tornare a quanto già previsto dal DPR 207/10 in merito ad alcune specifiche categorie che, per ragioni tecniche, necessitano di un ulteriore livello di affidamento da parte del subappaltatore.

Di seguito la proposta di nuovo comma 17 dell'art. 119:

<<17. Il subappaltatore e l'esecutore in possesso dei requisiti di cui alle categorie OS 4, OS5, OS13, OS18-A, OS 18-B e OS32, possono stipulare con un subcontraente il contratto di posa in opera di componenti ed apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti ed opere speciali di cui alle suddette categorie >>

Risoluzione 7-00229 On. Manes

Si condivide, in particolare, il richiamo di attenzione sugli articoli, 50, 60 e 119 comma 17 del Codice.

Per quanto riguarda l'art. 50 si rimanda a quanto sopra scritto.

In merito all'art. 60, ed in aggiunta a quanto scritto sopra, si concorda con la specifica secondo cui la soglia del 5% (che dovrebbe essere anche ulteriormente ridotta) non costituisce "alea" ma solo soglia di attivazione, al verificarsi della quale il meccanismo della Revisione Prezzi si applica automaticamente.

Per quanto riguarda l'art. 119, comma 17 si rimanda a quanto sopra scritto

Risoluzione 7-00234 On. Santillo

Si condivide, in particolare, il richiamo di attenzione sugli articoli, 44, 50, 60 e 119 comma 17 del Codice.

In merito all'art. 44 sull'appalto integrato, si condividono le perplessità sull'utilizzo estensivo dello strumento che dovrebbe essere limitato ai soli lavori complessi e, ad avviso di FINCO, non essere utilizzato quale strumento per aggirare la doverosa indicazione di alcune categorie di lavorazione all'interno dell'appalto, facendo, per esempio, passare per

servizi alcune tipologie di lavori che rientrano tra le attività propedeutiche alla progettazione esecutiva, come ad esempio i lavori di indagine geognostica o quelli archeologici.

Dalle considerazioni di cui sopra derivano le proposte di modifica all'art. 44 di seguito riportate:

<< 1. Negli appalti di lavori **complessi**, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, **può possono** stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di **importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e, indipendentemente dal loro importo, per le opere di manutenzione. In caso di appalto integrato tra le categorie SOA elencate nel bando vanno ricomprese anche quelle propedeutiche alla redazione del Progetto esecutivo.** >>

Per quanto riguarda l'art. 50 si rimanda a quanto sopra scritto.

Per quanto riguarda l'art. 60, ed in aggiunta a quanto scritto sopra, si concorda con la necessità di tenere conto dei rinnovi contrattuali nella revisione prezzi, ma **non si concorda con il riferimento ai soli contratti sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale**, dal momento che la "maggiore rappresentatività" non è concetto "oggettivo" e ci possono essere contratti legittimi e perfettamente aderenti all'attività che viene svolta (si pensi a quello del Restauro Specialistico siglato da ARI- FINCO ed UGL) che devono ugualmente essere presi in considerazione.

Per quanto riguarda l'art. 119, comma 17 si rimanda a quanto sopra scritto

Risoluzione 7-00247 On. Milani

Si condivide, in particolare, il richiamo di attenzione sugli articoli 50, 60, 104, 108 e 225 del Codice. Criticità si rilevano, invece, in merito all'art.11, comma 3.

Per quanto riguarda l'art. 50 si rimanda a quanto sopra scritto.

Per quanto riguarda l'art. 60 sulla Revisione Prezzi, si concorda sul fatto che la soglia di attivazione della Revisione venga ridotta al 2% e che il 90% della variazione complessiva debba essere riconosciuta, automaticamente, nonché sul fatto che l'indice ISTAT base da prendere a riferimento sia quello della data di presentazione dell'offerta.

Per quanto riguarda la periodicità del riconoscimento, in caso di lavori, dovrebbe però essere non annuale, ma legato all'andamento degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL).

Per quanto riguarda l'art. 104 in tema di Avvalimento, si concorda con il suo utilizzo limitato alle sole risorse materiali mancati all'appaltatore per partecipare alla gara, senza che questo possa costituire un "vantaggio premiale" per il partecipante.

A questo proposito si evidenzia anche la poco felice formulazione dell'art. 104, comma 8 che sembra consentire a chi si è avvalso delle altrui risorse, non solo di eseguire attività in assenza di competenza, ma di potersi successivamente anche qualificare nell'attività che non è in grado di svolgere. Da qui la proposta di emendamento che segue:

*<< 8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, **ove già in possesso di qualificazione nella relativa categoria, anche se di classifica inferiore a quella richiesta. alla quale, è rilasciato il II** certificato di esecuzione **è rilasciato a chi ha materialmente eseguito i lavori**, salvo quanto previsto dal comma 3.>>*

Per quanto riguarda l'art. 108, sui Criteri di Aggiudicazione, si concorda sul limite del 10-20% ai punteggi assegnabili alla parte economica in caso di Offerta Economicamente più Vantaggiosa.

Per quanto riguarda l'art. 225, si ritiene opportuno che alcune categorie professionali, come, per esempio i laureati in geologia per le Indagini Geognostiche (OS20B) o i laureati in archeologia per i Lavori Archeologici (OS25), possano continuare ad essere Direttori Tecnici se già ricoprivano questo ruolo in precedenza.

In merito all'art.11, comma 3, (CCNL) si rilevano, invece, delle criticità, nel momento in cui si propone di inserire una specifica che il Legislatore non ha ritenuto di prendere in considerazione nel codice vigente allorquando ha fatti salvi i diversi Contratti Collettivi di Lavoro applicabili negli appalti.

E' evidente che il CCNL deve essere pertinente e relativo alle attività che devono essere svolte, ma ribadire che lo stesso deve essere "*sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale*", oltre a quanto già scritto sopra sullo stesso tema, di fatto, rende quasi **impossibile l'applicazione dei contratti specifici per le attività svolte**.

L'art. 11 dovrebbe, invece, garantire la libera applicazione del contratto scelto dall'impresa e non già dalla stazione appaltante, con l'eliminazione, viceversa, del comma 2 dell'articolo 11 che questa libertà comprime.

In aggiunta alle considerazioni di cui sopra, si chiede, agli Onorevoli promotori delle Risoluzioni summenzionate ed alla rispettabile Commissione VIII di prendere in considerazione altre tematiche meritevoli di prioritaria attenzione da parte della scrivente.

In particolare:

- **L'eliminazione della possibilità per l'appaltatore di utilizzare i lavori subappaltati per qualificarsi (Allegato II.12, art 23, comma 1, lettera b), punto 2)),** previsione assolutamente dannosa per l'intero sistema di qualificazione, per la qualità dei lavori e la sicurezza in cantiere; oltre che contraria ai principi della Legge Delega che chiaramente faceva riferimento alle "*attività effettivamente eseguite*" ai fini della qualificazione (art.1, comma 2, lettera s) Legge 78/22).

- **La necessità di avere un contratto di subappalto tipo** che impedisca agli appaltatori di scaricare sui subappaltatori una serie di oneri che essi stessi non hanno nei confronti della stazione appaltante.
- La necessità di separare nei **Raggruppamenti Temporanei di Imprese di tipo Verticale** le responsabilità delle Mandanti da quelle della Mandataria rispetto al resto della filiera (art. 68, comma 9), allorquando non c'è un rapporto diretto tra l'impresa che partecipa al RTI e la filiera stessa.
- La necessità che nel **subappalto (art. 119)**: anche per le lavorazioni di cui all'art. 104, comma 11 (SIOS) siano previsti gli stessi limiti di subappaltabilità della categoria prevalente; che l'inadempimento che consente il pagamento diretto sia riconosciuto sulla base delle condizioni contrattuali, senza necessariamente un giudizio di accertamento; che il RUP possa verificare che il prezzo applicato al subappaltatore sia congruo; che, ai fini della qualificazione, i lavori vengano riconosciuti solo a chi li ha materialmente eseguiti, in quanto qualificato.

Una più completa panoramica delle revisioni ritenute utili ed opportune dalla FINCO, nonché necessarie per una più equilibrata regolamentazione della materia degli appalti, con relative proposte di emendamenti puntuali, sarà inviata alla spettabile Commissione VIII nei prossimi giorni.

Roma 06.08.24